

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1450**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DETTORI e VALLONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2002**

—————

**Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il patrimonio culturale ed ambientale italiano è una realtà che trova il suo fondamento non solo nelle grandi città d'arte, universalmente conosciute, ma anche in una miriade di piccoli centri, vero giacimento di tesori artistici e paesaggistici. In tale contesto una valenza particolare è assunta dalle tante isole che, per collocazione e dimensioni, non hanno sinora ricevuto un'attenzione sufficiente e consapevole nei confronti delle specifiche problematiche che coinvolgono gli abitanti, ma anche delle potenzialità che esse rappresentano dal punto di vista della tutela e valorizzazione dell'ambiente. Il turismo, in particolare, ha conosciuto negli ultimi anni una evoluzione qualitativa e quantitativa, poichè da meta di *élite* le isole minori sono passate alla fase del turismo di massa. Le opportunità rappresentate da questa fonte di ricchezza non sono però state adeguatamente utilizzate, anche al fine di una migliore salvaguardia ambientale, poichè grave limitazione alla crescita si è rivelato il nodo dei collegamenti: sarebbe tuttavia miope favorire un afflusso disordinato e caotico verso isole che, per la loro conformazione, non sopporterebbero senza danno un turismo privo di regole. Risulterebbe compromessa la situazione dell'ambiente isolano, che è invece, se incontaminato, la ragione stessa del flusso turistico, e perciò merita una salvaguardia particolarmente attenta, onde evitare scempi paesaggistici e speculazioni edilizie ai danni della natura. Lo Stato ha perciò il dovere di porsi il problema della tutela di questa piccola ma significative collettività, affinché

esse non si sentano lontane, e non solo fisicamente, dal Paese cui appartengono. Il presente disegno di legge vuole rappresentare una risposta a queste esigenze, delineando un ampio quadro di tutela delle isole minori, offrendo loro strumenti amministrativi e finanziari per far partire una fase di crescita, che sappia però conciliarsi con la necessaria attenzione, e non con il saccheggio delle ricchezze ambientali.

Per evitare lo spopolamento delle isole, occorre dotarle di strutture scolastiche e sanitarie, con particolare attenzione al primo soccorso, e per far ciò è evidente che debba intervenire la collettività nazionale, al fine di reperire le risorse che per comunità piccole sarebbero inaccessibili. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un apposito fondo per la tutela ambientale delle isole minori. Un vincolo particolare è però posto all'utilizzazione delle risorse, raccolte autonomamente o attraverso il fondo nazionale: esse vanno indirizzate verso uno sviluppo armonico, rispettoso della natura, a cominciare dal mare. Il rispetto delle leggi sulla tutela marina e sullo smaltimento dei rifiuti e della normativa sugli appalti, assieme ad una saggia regolamentazione del flusso turistico da parte delle regioni, sono gli architravi di questa concezione dello sviluppo. Il tutto avviene in un quadro di coordinamento con le autonomie locali, nel quale un ruolo cruciale è affidato alle regioni, che potranno trovare finalmente un interlocutore univoco, la comunità dei municipi delle isole, istituita con l'articolo 1, capace di coordinare le esigenze locali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione della comunità isolana)*

1. Con legge regionale, su proposta dei comuni interessati, è istituita la comunità isolana, in ciascuna isola ove esistono più comuni, ad eccezione di Sicilia e Sardegna.

2. Può essere istituita una comunità dell'arcipelago qualora ne facciano richiesta più comuni facenti parti di un medesimo sistema insulare.

3. Alle comunità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme riguardanti le comunità montane, in quanto compatibili. La tutela e la promozione previste dalla presente legge si estendono anche alle isole in cui sia presente un solo comune.

## Art. 2.

*(Funzionamento della comunità)*

1. La legge regionale determina i criteri per la costituzione degli organismi della comunità, per la redazione dello statuto e per la ripartizione dei fondi di sostegno allo sviluppo.

2. La regione approva lo statuto e regola i rapporti tra la comunità e gli enti pubblici presenti sul territorio.

## Art. 3.

*(Piano di sviluppo della comunità)*

1. La comunità predispone un piano di sviluppo ambientale, di durata biennale, e lo trasmette alla regione per l'approvazione.

Inutilmente decorsi novanta giorni il piano si intende approvato.

Art. 4.

*(Istituzione della Conferenza permanente per le isole minori)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la Conferenza permanente per le isole minori, con il compito di indicare le finalità prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalità di finanziamento a favore delle isole minori per la salvaguardia dell'ambiente.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono disciplinati i criteri di composizione della Conferenza.

3. La Conferenza ascolta i rappresentanti di organizzazioni che si occupano di tutela ambientale al fine di definire il programma di indirizzo di cui all'articolo 5.

Art. 5.

*(Programma di indirizzo degli interventi di sostegno)*

1. Su proposta della Conferenza permanente per le isole minori, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio predispone un programma triennale di indirizzo, da aggiornare annualmente, con il quale si definiscono gli elementi fondamentali dell'azione a favore delle comunità isolane, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) adeguamento degli impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi e, in particolare, degli scarichi a mare;

b) ridefinizione degli strumenti urbanistici per la salvaguardia floro-faunistica ed ambientale;

c) ristrutturazione della rete idrica;

d) miglioramento dei collegamenti marittimi ed aeroportuali, compatibile con l'equilibrio ambientale delle isole;

e) dismissione e nuova destinazione degli edifici adibiti a edilizia carceraria;

f) revisione delle servitù militari e fissazione di nuovi criteri di indirizzo in materia di demanio marittimo, fluviale e lacuale;

g) potenziamento dell'istituzione scolastica e delle strutture sanitarie, in particolare per il primo soccorso;

h) promozione delle attività di maricoltura e ricerca scientifica;

i) istituzione di parchi marini ed aree protette;

l) elaborazione di piani di fattibilità per la gestione delle problematiche ambientali.

#### Art. 6.

##### *(Fondo per le isole minori)*

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Fondo per la salvaguardia ambientale delle isole minori.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia gli interventi per assicurare il rispetto degli obblighi relativi alla vigente normativa sugli appalti e sulla tutela ambientale.

3. La dotazione del Fondo è fissata in 10 milioni di euro a decorrere dal 2002. Il fondo copre la quota del 50 per cento di competenza dello Stato per l'impiego dei fondi comunitari.

4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero stesso.

## Art. 7.

*(Prestiti obbligazionari)*

1. Le comunità isolate possono emettere prestiti obbligazionari per finanziare interventi di tutela ambientale e di restauro di beni di valore artistico.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con apposito regolamento le tipologie di investimenti finanziabili, i criteri e le procedure, le commissioni di collocamento per gli intermediari e le modalità di quotazione sul mercato secondario.

3. I prestiti obbligazionari sono collocati alla pari.

4. Le comunità isolate possono accedere alla Cassa depositi e prestiti per l'accensione di mutui nel periodo in cui è sottoscritto il prestito obbligazionario di loro emissione.

## Art. 8.

*(Marchi di qualità ambientale)*

1. Le comunità isolate si avvalgono della consulenza ed organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le seguenti finalità:

*a)* istituzione di marchi di certificazione di qualità da attribuire a siti locali, al fine di valorizzare le qualità ambientali delle isole anche in riferimento alle modalità architettoniche e all'uso di materiali compatibili con l'ambiente;

*b)* accesso ai marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare alla certificazione europea dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

## Art. 9.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 6, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

